



**PIANO TRIENNALE per la PREVENZIONE della
CORRUZIONE e per la TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)
(Legge n. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 come modificati dal
D.Lgs. 97/2016)**

Anni 2017-2019

**Monteriggioni A.D. 1213 S.r.l. Unipersonale
soggetta a direzione e coordinamento
del Comune di Monteriggioni**



Indice

1. Inquadramento della normativa
2. La società
3. Analisi del contesto esterno ed interno
4. Contenuto e finalità del Piano
5. Gestione del rischio
6. Individuazione delle aree di rischio e mappatura dei processi
 - 6.1 Aree di rischio obbligatorie
 - 6.2 Aree di rischio ulteriori
7. La ponderazione del rischio
8. La valutazione del livello di rischio
9. Sistemi di controllo
 - 9.1 La formazione
 - 9.2 La rotazione del personale
 - 9.3 Il codice etico
 - 9.4 Il conflitto di interessi
 - 9.5 Attività ed incarichi extra-istituzionali
 - 9.6 Inconferibilità e incompatibilità per posizioni dirigenziali
 - 9.7 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)
 - 9.8 Misure nei confronti degli amministratori ed organi di controllo
 - 9.9 Misure nei confronti del RPCT
 - 9.10 Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società
10. Trasparenza
 - 10.1 Le soluzioni organizzative
 - 10.2 Accesso civico e accesso generalizzato
11. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

1. Inquadramento della normativa

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 97/2016, il PNA 2013 è da intendersi superato con riferimento all’identificazione dei soggetti destinatari del PNA.

L’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nel definire la platea dei soggetti chiamati a rispettare gli adempimenti di cui alla normativa anticorruzione, rinvia all’art. 1, comma 2, della legge n. 165/2001 ed al comma 2 dell’art. 2-bis del decreto n. 33/2013.

Dunque, la legge n. 190/2012 si rivolge alle seguenti macro categorie 1 e 2:

- categoria 1:

- ✓ pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 165/2001¹;

- categoria 2:

- ✓ enti pubblici economici e ordini professionali;
- ✓ società in controllo pubblico come definite D.Lgs. n. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica). Sono escluse, invece, le società quotate come definite sempre dal medesimo decreto²;
- ✓ associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, che presentano congiuntamente i tre requisiti di seguito riportati:
 - a) bilancio superiore a 500.000,00 euro;
 - b) attività finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio;
 - c) totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo designata da pubbliche amministrazioni.

¹ “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”. Per ulteriori approfondimenti sui soggetti ricadenti nella prima categoria si rinvia al paragrafo 1.1 dello “Schema di linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016”, posto in consultazione dal 25 novembre al 14 dicembre 2016.

² Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 175/2016 per società quotate si intendono le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

La terza categoria risulta invece esclusa ai fini della normativa anticorruzione, in quanto il comma 3 dell'art. 2-bis del decreto trasparenza non è richiamato dall'art. 1, comma 2-bis, della L. n. 190/2012.

Infatti, l'art. 1, comma 2-bis, legge anticorruzione dispone come segue: il Piano nazionale anticorruzione “costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001”.

Dalla lettura della disposizione normativa emerge che solo i soggetti di cui alle precedenti categorie 1 e 2, ovvero quelli individuati al comma 2 dell'art. 1 della L. 165/2001 ed al comma 2 dell'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013, devono adottare i piani triennali anticorruzione, mentre i soggetti di cui al precedente punto 3, che corrispondono a quelli indicati al comma 3 dell'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013³, risultano esonerati.

Il piano, secondo il comma 2-bis dell'art. 1 della L. 190/2012, “anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione”.

Il piano è dunque lo strumento finalizzato alla prevenzione della corruzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un'accezione ampia, in quanto comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. L'obiettivo della normativa è quello di contrastare la possibile assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre quindi avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a

³ L'adozione del piano anticorruzione non è richiesta:

- alle società in partecipazione pubblica come definite dal D.Lgs. n. 175/2016 recante il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica;
- alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

In base al comma 8 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni anno l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)⁴ e ne cura la trasmissione all'ANAC⁵. La predisposizione del piano non può essere affidata a soggetti estranei al soggetto tenuto ad adottarlo.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016, le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati adottano un unico Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in cui è chiaramente identificabile la sezione relativa alla trasparenza, assumendo la denominazione di PTPCT⁶. Pertanto il presente piano contiene come già nel piano triennale precedente (2016-2018) la sezione relativa alla trasparenza. A tal fine, si precisa come l'ANAC già nella Determinazione n. 12/20157 raccomandava di includere il Programma per la trasparenza all'interno del PTPC, come specifica sezione, circostanza che nel quadro normativo ante D.Lgs. n. 97/2016 era prevista solo come opzione (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013)⁸.

2. La società

Il Consiglio di Amministrazione della società Monteriggioni A.D. 1213 S.r.l. ha nominato in data 27.11.2015 il dott. Carlo Maroni, Consigliere privo di deleghe gestionali, quale Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT), di tale nomina è stata resa comunicazione all'ANAC secondo le modalità contenute nella Determina 8/2015 di Anac.

⁴ L'ANAC ha precisato che il RPC nelle società e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sia uno dei dirigenti interni della società o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero molto limitato, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC può coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali. L'organo che nomina il RPC è l'organo di indirizzo della società ovvero il Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti (ANAC, Determinazione n. 8/2015).

⁵ “Le nuove disposizioni normative (art. 1, comma 8, legge n. 190/2012) prevedono che il PTPC debba essere trasmesso all'ANAC. Al riguardo si precisa che, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione 'Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione'. I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. Il rinvio alla comunicazione dei PTPC deve intendersi riferito anche alle misure di prevenzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Anche queste ultime sono pubblicate sul sito istituzionale degli enti, analogamente a quanto evidenziato sopra per i PTPC”. Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016.

⁶ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

⁷ Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.

⁸ L'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, di seguito riportato, è stato abrogato dal D.Lgs. n. 97/2016. “2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”.



La scelta di nominare il dott. Carlo Maroni è in linea alla Determinazione sopra richiamata, tenuto conto che la società è priva di dirigenti e considerata la struttura organizzativa di ridotte dimensioni. Il RPCT è stato individuato in un profilo in grado di garantire idonee competenze.

Il RPCT predispose il Piano triennale curandone l'aggiornamento, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il presente Piano è stato adottato ai sensi della legge n. 190 del 2012 ed in conformità alle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (di seguito anche P.N.A.) approvato con Delibera della CIVIT (ora ANAC) n. 72 dell'11 settembre 2013, alle specifiche contenute nella Determinazione n. 12 di Anac del 28 ottobre 2015 ed al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Delibera 831 del 3 agosto 2016, quest'ultimo rappresenta il primo piano predisposto e adottato dall'ANAC a seguito del trasferimento delle competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza.

Al fine di dare applicazione alle disposizioni della suddetta legge, si è disposta la costituzione di un gruppo di lavoro formato dal Responsabile sopra individuato, da alcuni dipendenti della società, oltre alla presenza di un professionista esterno di supporto normativo. Il presente Piano costituisce documento programmatico della società ed in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha elaborato congiuntamente con i componenti del richiamato gruppo di lavoro.

Il presente Piano aggiornato per gli anni 2017-2019 sarà oggetto di preliminare condivisione per identificare i criteri principali in base ai quali aggiornare il piano e successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Monteriggioni A.D. 1213 S.r.l. entro il 31 gennaio di ciascun anno, come richiesto dall'art. 1, comma 8, L. 190/2012, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

La Società Monteriggioni A.D. 1213 S.r.l., totalmente pubblica, è stata costituita con delibera di Consiglio Comunale del Comune di Monteriggioni, quale unico socio, in data 4.03.2002. La società ha provveduto, mediante assemblea straordinaria, agli adeguamenti statutari richiesti dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica.

La società è affidataria del sistema dei parcheggi e dei servizi turistici presso il Castello di Monteriggioni gestiti in regime in house.

Fin dalla sua costituzione la società è stata incaricata annualmente dell'organizzazione della Festa medievale.



La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri effettivi, il Presidente e due membri dipendenti dell'Amministrazione Comunale.

La governance della società è in fase di riorganizzazione alla luce delle novità introdotte dal predetto T.U..

Il potere di firma e la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed inoltre agli amministratori delegati nei limiti delle rispettive deleghe.

La società ha provveduto alla nomina di un Revisore che esercita il controllo legale fin dal 2015, di fatto anticipando l'obbligo imposto alle S.r.l. in controllo pubblico come previsto dall'art. 3 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica⁹.

La società, nell'ambito delle misure di controllo finalizzate al trattamento dei rischi, fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, intende rafforzare il controllo delle dinamiche operative, tenuto conto delle dimensioni della società stessa, valutano l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario mediante:

- ✓ l'adozione ed il potenziamento, per quelli esistenti, di regolamenti interni finalizzati a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza;
- ✓ costituzione di un ufficio di controllo interno adeguato rispetto alla dimensione e struttura organizzativa, che collabora con l'organo di controllo secondo flussi informativi che permettano di riscontrare tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmettendo periodicamente allo stesso report sulla regolarità ed efficienza della gestione, in questo caso la società sta ipotizzando di adottare il modello 231 che in tal caso verrebbe integrato con il presente piano;
- ✓ adozione di codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi recanti la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori.


Attualmente la struttura organizzativa della società risulta composta di n. 4 dipendenti di cui n. 3 addetti all'amministrazione e servizi turistici ed uno allo svolgimento di mansioni tecniche-operative.

L'organigramma della società è rappresentato di seguito, si precisa che lo stesso nel corso dell'esercizio 2017 subirà una variazione a livello di governance, tenuto conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 175/2016 (T.U.).

⁹ "Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore" Art. 3, co. 2, D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"

ORGANIGRAMMA

MONTERIGGIONI AD 1213 SRL



3. Analisi del contesto esterno ed interno

La società Monteriggioni A.D. 1213 S.r.l. opera in una regione, la Toscana, dove, secondo il discorso inaugurale del Presidente della Corte d'Appello di Firenze per l'anno giudiziario 2016¹⁰, sono aumentati i reati contro la pubblica amministrazione rispetto al precedente anno, analogo trend si registra in relazione ai delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti ed altro, concessi dallo Stato, da enti pubblici o dalla Comunità europea.

Sono stati iscritti 1.324 procedimenti per reati contro la P.A. a fronte dei 1.204 dell'anno 2013-2014.

Le iscrizioni per i reati di peculato sono state n. 42, quelle per corruzione n. 18 e n. 2 per concussione.

In relazione all'indebita percezione di contributi/finanziamenti dallo Stato, altri enti pubblici e U.E. risultano n. 10 procedimenti.

Tali dati devono essere letti anche alla luce del contesto nazionale dove sicuramente risultano regioni con livelli di corruzione più alti rispetto a quelli registrati in Toscana.

Da un'analisi del contesto interno non emergono al momento particolari criticità, non risultano procedimenti a carico della società, peraltro la stessa non eroga contributi all'esterno né riceve contributi/finanziamenti dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'U.E..

I proventi iscritti a conto economico si riferiscono a ricavi derivanti dall'attività prestata dalla società per servizi di accoglienza/informazione turistica con il fine di valorizzare i percorsi culturali/didattici e museali del territorio secondo modalità ed indirizzi individuati dal Comune di Monteriggioni, gestione ed organizzazione dei siti monumentali e strutture museali, programmazione, gestione e promozione di eventi e servizi turistici e culturali, gestione dei parcheggi e dell'area di sosta attrezzata ed attività connesse secondo le modalità, condizioni e tariffe che saranno stabilite dal Comune di Monteriggioni, manutenzione del verde pubblico e viabilità, l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente in relazione alle attività sopra richiamate, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

La società presenta bilanci in equilibrio economico, perseguendo un attento monitoraggio dell'andamento dei costi.

¹⁰ Assemblea Generale della Corte d'Appello di Firenze del 30 gennaio 2016

Di seguito si evidenzia l'andamento aziendale dell'ultimo triennio 2013-2015, in termini di fatturato conseguito, risultati della gestione operativa e della gestione complessiva.

	2013	2014	2015
Ricavi delle vendite e prestazioni	525.603,00	559.187,00	602.982,00
Valore della produzione (A)	531.386,00	572.302,00	667.763,00
Costi della produzione (B)	525.836,00	558.073,00	664.140,00
Risultato operativo (A-B)	5.550,00	14.229,00	3.623,00
Proventi e oneri finanziari	928,00	519,00	719,00
Proventi e oneri straordinari	----	-----	311,00
Imposte	5.524,00	11.608,00	2.366,00
Risultato d'esercizio	954,00	3.140,00	1.665,00

Come si può osservare, in due anni dal 2013 al 2015 i ricavi sono incrementati del 26%, il risultato di gestione presenta valori senz'altro positivi, questo ci permette di affermare che la società è gestita in modo efficiente.

4. Contenuto e finalità del Piano

In osservanza a quanto stabilito dalla Legge 190/2012 e dal P.N.A., il Piano contiene anzitutto una disamina delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione oltre alla previsione di strumenti che si intendono adottare per la gestione di tale rischio.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il presente piano possono essere così riassunti:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

I principali strumenti che oltre al piano sono ritenuti utili in generale a contrastare fenomeni corruttivi sono:

- adempimenti di trasparenza;
- formazione;
- adozione di regolamenti interni;
- adozione del modello 231 e istituzione del relativo organismo;
- codice etico;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali;

- disciplina specifica in materia di inconfiribilità ed incompatibilità per specifiche posizioni dirigenziali;
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

Il presente Piano in versione aggiornata una volta presentato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione verrà trasmesso al Comune di Monteriggioni, quale amministrazione pubblica controllante.

Si evidenzia che il presente piano è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Società trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti”, “Corruzione”. In una logica di semplificazione degli oneri, come si legge nel PNA del 3 agosto 2016, il Piano non deve essere trasmesso all’ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica. Al fine di consentire il monitoraggio dell’ANAC, le amministrazioni e gli enti mantengono sul sito tutti i PTPC adottati, quindi anche quelli riferiti alle annualità precedenti all’ultima.

Ai dipendenti e ai collaboratori è data comunicazione della pubblicazione sulla rete internet affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete internet, tale documentazione dovrà essere messa a loro disposizione con mezzi alternativi.

Il presente Piano verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della conoscenza e accettazione del relativo contenuto.

Il Piano è soggetto ad aggiornamento ed i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali o locali competenti.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione si applica il regime di responsabilità previsto dall’art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di garantire l’osservanza del Piano provvede a:

- verificare l’effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione;
- garantisce il rispetto degli obblighi di formazione mediante la diffusione dei contenuti delle iniziative formative svolte all’interno della struttura o presso enti accreditati;

- a partire dalla data di adozione del presente Piano riferisce ogni qual volta se ne ravvisi la necessità al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione del Piano segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione predispose un programma volto ad individuare le iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione a cui avviare i soggetti aziendali addetti alle aree di più elevato rischio corruzione.

Al fine di dare efficace attuazione al Piano si prevede di assicurare la divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Piano non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali. Sono, infatti destinatari del Piano sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle "aree sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Piano comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la società intende attenersi.



L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Piano, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

L'attività di comunicazione e formazione, in materia di corruzione, sarà supervisionata dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Piano;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Piano, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

La Società potrà valutare l'opportunità di predisporre un questionario di *self-assessment* da trasmettere in formato elettronico tramite posta elettronica, per valutare periodicamente il livello di conoscenza e percezione, le eventuali anomalie e criticità nella gestione dei processi.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Piano dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: *partner* commerciali, consulenti e altri collaboratori autonomi), tenuto conto anche degli obblighi pubblicitari imposti dall'art. 15 del decreto trasparenza.

A tal fine la Società renderà edotte i soggetti terzi delle parti ritenute più significative del piano.

La Società, tenuto conto delle finalità del Piano, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti e i principi dello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo.

5. Gestione del rischio

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi, la pianificazione mediante l'adozione del piano è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

La gestione del rischio richiede la partecipazione dei dipendenti interessati dalle rispettive aree di competenza nonché il coinvolgimento del responsabile prevenzione corruzione che procedono alla mappatura dei processi, valutazione e trattamento delle aree di rischio di seguito individuate. A tal

fine si precisa che, a seconda del contesto, l'area di rischio può coincidere con l'intero processo o soltanto con una sua fase che può rivelarsi maggiormente critica.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione, da parte dei dipendenti della Società, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per evitare il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

In osservanza a quanto disposto dalla L. 190/2012 e dal P.N.A., il gruppo di lavoro, sopra individuato, procede all'aggiornamento delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo, le strutture coinvolte procedono alla ricognizione delle misure di prevenzione già adottate e quelle ulteriori da adottare per ridurre il verificarsi del rischio, le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art.1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali della Società.

L'analisi del rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione è realizzata dai membri del gruppo di lavoro per le aree di rispettiva competenza.

Si riportano a seguire le aree a rischio corruzione con le relative descrizioni distinguendo fra le prime quattro, ritenute obbligatorie in base all'allegato 2 del PNA dell'11 settembre 2013 ed all'art. 1, co. 16, L. 190/2012¹¹, e quelle successive considerate ulteriori secondo una valutazione del rischio effettuata sul "campo".

Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno in cui la società opera, ancorchè le prime quattro siano ritenute come aree di rischio comuni per tutti coloro che si trovano ad applicare la normativa in oggetto.

¹¹ Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

I procedimenti individuati dall'art. 1, comma 16, L. 190/2012 corrispondono alle aree di seguito individuate come obbligatorie.

6. Individuazione delle aree di rischio e mappatura dei processi

6.1 Aree di rischio obbligatorie

1. Affidamenti di lavori, servizi e forniture: da intendersi come area più estesa rispetto a quella di affidamento di lavori, servizi e forniture in quanto comprende non solo la fase di affidamento, ma anche quelle successive di esecuzione del contratto. Lo scopo è quello di prevenire accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, ricorrendo anche al meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti. Esercizio del controllo nella definizione dei requisiti di accesso alla gara ed, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di prevenire fenomeni corruttivi che possano favorire un'impresa (es.: clausole nei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Prevenire l'uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Monitoraggio dell'utilizzo della procedura negoziata ed eventuale abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Controllo sull'ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Controllo su eventuali provvedimenti di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

2. Area acquisizione e progressione del personale: contrasto alla previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed implementazione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire contrastando sistemi di reclutamento di candidati particolari. Controllo sulla composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati. Controllo delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove. Contrasto alle progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. Controllo delle motivazioni e dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali.

3. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: controllo dei provvedimenti aventi ad

oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); controllo delle condizioni per il rilascio di autorizzazioni.

4. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: controllo delle condizioni e della documentazione per l'erogazione di contributi.

6.2 Aree di rischio ulteriori

5. Area contabile, redazione del bilancio di esercizio, relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente: rischio per mancata rappresentazione veritiera e corretta delle operazioni di gestione aziendale sintetizzate nei bilanci, nelle relazioni e in qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

6. Area gestione dei flussi finanziari: rischio di utilizzo e appropriazione personale di risorse finanziarie aziendali.

7. Area certificazioni: rischio di dichiarazioni mendaci e quindi necessità di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000) da dipendenti e da soggetti che hanno rapporti con la società. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti.

7. La ponderazione del rischio

La funzione della ponderazione del rischio, come previsto nel PNA dell'11 settembre 2013, è quella di individuare le aree a maggior rischio corruzione, quindi l'obiettivo della ponderazione è quello di stabilire le priorità di trattamento dei rischi mediante il loro confronto tenuto conto della struttura aziendale e del contesto in cui opera.

Le aree di rischio cosiddette obbligatorie sono attentamente monitorate dai dipendenti che sono stati adeguatamente sensibilizzati sul tema mediante un'attività formativa continua e da implementare nel 2017 a livello generale e specifico.

In relazione all'area identificata con il n. 2, la società nel reclutamento di personale persegue principi, anche di derivazione europea, improntati alla trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133). La struttura aziendale, considerato l'organico molto ridotto, non prevede al momento un turnover della forza lavoro, anche



in conseguenza dei vincoli imposti dal D.Lgs. 175/2016 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica.

Nella selezione di incarichi per prestazioni lavorative di natura occasionale (voucher) si è proceduto mediante avvisi pubblici nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001.

Pertanto, al momento non si ravvisa un rischio elevato su questa area che richieda specifiche procedure, salvo quanto già previsto da Anac in relazione agli obblighi pubblicitari contemplati nella determinazione 8/2015 e relativi allegati.

La società sta valutando se adottare un regolamento interno in materia di reclutamento di personale. In relazione alle aree identificate con i numeri 3 e 4 si segnala che la società gestisce gli eventi, per i quali è stata costituita, su spazi pubblici per l'ottenimento dei quali la società ha posto in essere le attività necessarie per il rilascio delle autorizzazioni. Peraltro le medesime sono oggetto di pubblicazione secondo la normativa sulla trasparenza sul sito dell'amministrazione controllante così come per eventuali contributi erogati dall'ente a favore della società, quale misura obbligatoria. Eventuali contributi erogati dalla società a soggetti terzi sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, tale misura al momento è ritenuta idonea a prevenire eventuali rischi che in questo settore si ritengono ridotti per l'attuale dimensione aziendale.

Peraltro come evidenziato nel paragrafo sull'analisi del contesto, si osserva come i ricavi della società non derivano da contributi/finanziamenti erogati dallo Stato, da enti pubblici o dall'U.E., ma dalle attività per servizi di accoglienza/informazione turistica con il fine di valorizzare i percorsi culturali/didattici e museali del territorio secondo modalità ed indirizzi individuati dal Comune di Monteriggioni, gestione ed organizzazione dei siti monumentali e strutture museali, programmazione, gestione e promozione di eventi e servizi turistici e culturali, gestione dei parcheggi e dell'area di sosta attrezzata ed attività connesse secondo le modalità, condizioni e tariffe che saranno stabilite dal Comune di Monteriggioni, manutenzione del verde pubblico e viabilità, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente in relazione alle attività sopra richiamate.

Considerata la struttura aziendale e la sua operatività, si ritiene che l'area di rischio identificata con il n. 1 sia quella che al momento richiede un maggiore presidio, come peraltro si evince anche dalla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 che a questo rischio dedica una parte corposa, ribadendo la necessità di individuare sottoaree di rischio come peraltro già identificate nell'allegato 2 del PNA dell'11 settembre 2013. Le sottoaree si riferiscono alle attività legate alla definizione dell'oggetto dell'affidamento, all'individuazione dello strumento per l'affidamento, gestione delle procedure negoziate o di affidamento diretto, redazione cronoprogramma, adozione di varianti.



Si rende quindi necessaria una visione complessiva del ciclo acquisti per la cui mappatura è ritenuta utile una scomposizione nelle seguenti fasi:

- definizione dell'oggetto dell'affidamento
- individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- programmazione
- progettazione
- requisiti di aggiudicazione
- valutazione delle offerte
- verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- selezione del contraente
- verifica dell'aggiudicazione
- stipula del contratto
- e sua esecuzione.

La trasparenza rappresenta in questo contesto uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione.

Un'attività di programmazione annuale di acquisti e servizi rappresenta una misura idonea a ridurre lo spazio per affidamenti urgenti o per bisogni non rispondenti a quelli effettivi evitando così di assecondare sollecitazioni ed interessi particolari provenienti da taluni operatori economici; in questa fase è importante verificare se nello stesso ambito merceologico risultano più affidamenti che sommati fra loro avrebbero obbligato ad istituire procedure aperte in conseguenza del superamento della soglia comunitaria. Quindi una corretta attività programmatoria deve prevedere controlli su possibili frazionamenti di affidamenti negli stessi settori di attività.

Le fasi di progettazione, selezione, stipula ed esecuzione per poter essere attuate in modo efficace richiedono l'adozione di linee guida interne che contengano l'individuazione dei soggetti coinvolti in modo da responsabilizzarli e delle misure ritenute idonee a contrastare fenomeni corruttivi costituendo al contempo per i dipendenti un modello di verifica degli adempimenti da seguire.

Si ritiene a tal fine che la diffusione di un'apposita formazione destinata ai dipendenti che operano nell'area affidamenti unitamente alla predisposizione e consultazione di apposite check list possa prevenire fenomeni corruttivi sviluppando comportamenti improntati alla programmazione ed al sistema dei controlli.

Le procedure che verranno adottate dalla società per contrastare possibili fenomeni corruttivi si ispirano al contenuto della Determinazione 12/2015 dove l'Anac fornisce esemplificazioni di eventi



ritenuti corruttivi e di possibili misure di prevenzione proprio in relazione all'area di rischio in commento.

Le misure che verranno adottate dalla società non possono essere rappresentate dalla riorganizzazione degli uffici e rotazione di incarichi, tenuto conto della dimensione aziendale, ma consistono in procedure/regolamenti e check list che individuano le modalità di affidamento di acquisto di beni/servizi distinguendo fra quelli sopra e sotto soglia.

Inoltre si ritiene che l'area possa essere maggiormente presidiata se per ogni procedura di affidamento istituita verrà effettuato un riscontro degli adempimenti da un secondo dipendente formato in materia, oltre alla rendicontazione mensile al RPCT.

La società nel corso del 2016 ha adottato il regolamento acquisti che verrà ulteriormente implementato anche per recepire le novità introdotte dal D.Lgs. 50/2016 nonché le linee guida di Anac.

Per le aree 5, 6 e 7 (flussi finanziari e certificazioni), in particolare per le aree 5 e 6, stiamo valutando l'adozione di uno specifico regolamento. Con riferimento a tali aree un approfondimento e mappature delle stesse potrebbe essere effettuato con l'adozione del mod. 231 e l'istituzione dell'organismo di vigilanza, quale misura di controllo interno.

Per il rischio di dichiarazioni mendaci e, quindi, la necessità di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000) da dipendenti e da soggetti che hanno rapporti con la società si ipotizza l'affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti.

8. La valutazione del livello di rischio

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto).

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità ed il valore dell'impatto.

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. i controlli a campione in casi

non previsti dalle norme). Un controllo è adeguato quando è efficace in relazione al rischio considerato, non essendo di per sé l'esistenza del controllo sufficiente.

Si ritiene che in relazione alle aree individuate anche come prioritarie in base alla ponderazione del rischio, i processi sopra individuati (area di rischio 1 e aree di rischio 6 e 7 delle aree ulteriori), essendo vincolati dalla legge e dall'adozione di regolamenti interni, in parte già adottati, possano risultare sufficientemente controllati.

9. Sistemi di controllo

9.1 La formazione

Considerato il ruolo strategico che la formazione riveste in questa materia anche come misura di contrasto alla corruzione, la società programma, come per il 2016, adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti e riguarda l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione ed ai dipendenti che operano sulle aree a rischio e riguarda l'analisi del contesto esterno ed interno, la mappatura dei processi, la valutazione del rischio e l'identificazione delle misure.

I fabbisogni formativi anche in termini temporali sono individuati dal responsabile della prevenzione individuando percorsi formativi differenziati per destinatari.

La società, nel secondo semestre 2016, a seguito della pubblicazione sul proprio sito, ha conferito l'incarico ad un professionista, ritenendo opportuno dotarsi di una figura che supporti la società negli adempimenti che discendono dalle normative anticorruzione e trasparenza, formando al contempo il personale, in particolare quello maggiormente coinvolto sui predetti temi.

9.2 Rotazione del personale

Nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

L'alternanza riduce il rischio che un dipendente occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività possa essere sottoposto a pressioni o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare comportamenti inadeguati.



Tale misura deve tuttavia essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione professionale, anche mediante percorsi formativi, senza determinare inefficienze.

Nel caso della società Monteriggioni A.D. S.r.l., a cause delle ridotte dimensioni e del numero di addetti, tale misura non risulta applicabile, pertanto è necessario adottare altre misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi. Tali misure sono volte a favorire la trasparenza interna ed una maggiore condivisione delle modalità operative anche mediante l'adozione di regolamenti e procedure.

La società ha infatti provveduto nel corso dell'esercizio 2016 ad adottare un regolamento sugli acquisti che nel corso del 2017 dovrà essere aggiornato anche per tenere conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida di Anac.

Con l'adozione del regolamento, gli addetti della società risultano maggiormente coinvolti e responsabilizzati rispetto ai propri ruoli.

Anche l'adozione del mod. 231 da parte della società potrebbe favorire il rafforzamento del controllo interno e sopperire alla misura della rotazione del personale che nella fattispecie non risulta essere adottabile.

La trasparenza, intesa come obblighi pubblicitari, favorisce all'interno della società lo sviluppo di procedure di lavoro organizzate che agevolano la condivisione delle attività fra gli operatori, evitando l'isolamento di certe mansioni.

9.3 Il codice etico

In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in sostituzione del Codice di comportamento approvato con D.M. 28 novembre 2000.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

Pertanto, gli organi societari di concerto con il RPCT stanno valutando di adottare un Codice Etico che sia efficace nel prevenire il proliferarsi di fenomeni corruttivi prevedendo al contempo un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme in esso contenute. Il Codice Etico

rappresenta un valido strumento per dare una dimensione etica e responsabile alla propria attività, sviluppando una comunicazione trasparente con i propri stakeholders in modo da accrescere il consenso e la legittimazione di cui gode l'azienda. Il Codice Etico dovrà quindi disciplinare alcune aree critiche nell'ambito delle relazioni fra impresa e stakeholders quali ad esempio i rapporti tra direzione e dipendenti, quella con clienti e fornitori, con le autorità politiche, giuridiche e fiscali questi ultimi quali organi di ispezione e controllo.

Si precisa che ancorchè l'adozione di tale codice fosse contenuta nel piano precedente, considerata la dimensione della struttura e la necessità di adottare preliminarmente il regolamento acquisti, nonché implementare il sito della trasparenza, la società ha rinviato l'adozione del codice di comportamento al 2017.

Nel luglio 2002 la Commissione Europea si è pronunciata sull'importanza della diffusione del Codice Etico nel tessuto economico dell'unione definendolo “uno strumento innovativo ed importante per promuovere i diritti fondamentali dell'uomo, del lavoro e del territorio ed una buona politica contro la corruzione”¹².

Nel Codice Etico viene anche contemplato il conflitto di interessi quale ulteriore misura autonoma di prevenzione dai fenomeni corruttivi.

9.4 Il conflitto di interessi

Nell'ambito del procedimento amministrativo l'art. 1, comma 41, della L. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis nella L. 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”

La norma deve essere letta in maniera coordinata con la disposizione inserita all'art. 6 del Codice di comportamento D.P.R. 62/2013.

L'art. 6 bis sopra richiamato contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

¹² Comunicazione della Commissione Europea 347 del 2 luglio 2002 relativa alla “Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile”



Nel caso della società Monteriggioni A.D. 1213 S.r.l. il conflitto di interesse quale misura di contrasto alla corruzione, oltre ad essere contemplata nel presente piano, verrà inserita all'interno del richiamato codice etico, di cui la società è intenzionata a dotarsi.

9.5 Attività ed incarichi extra-istituzionali

All'interno del Codice Etico di prossima adozione verrà previsto che il dipendente che voglia assumere un incarico extra-istituzionale dovrà darne preventiva comunicazione ai vertici aziendali i quali dovranno valutare accuratamente la richiesta considerando sia eventuali profili di conflitto di interesse, effettivi o potenziali, sia prospettive di crescita per il dipendente. Infatti, talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta anche nell'attività. Anche per gli incarichi di carattere gratuito si richiede la preventiva comunicazione.

9.6 Inconferibilità e incompatibilità per posizioni dirigenziali

Il D.Lgs. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:

- delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione.

Infatti, la legge ha valutato ex ante e in via generale che:

- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori;

- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.

Destinatari delle norme sono le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Al momento queste misure non sono adottate dalla società in relazione ai dirigenti, figura attualmente non presente. Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”;
- art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”.

Nel caso della Monteriggioni A.D. 1213 S.r.l., essendo la nomina degli amministratori proposta o effettuata direttamente dal Comune di Monteriggioni quale ente controllante, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalla P.A. come previsto nella Determinazione 8/2015.

Per “incompatibilità” si intende “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 1 D.Lgs. 39/2013).

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Destinatari delle norme sono anche in questo caso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il co. 2;

- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;
- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;
- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

A tali fini, la società adotta le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l’attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione un’attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

9.7 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 è prevista nell’ambito della pubblica amministrazione.

E’ intenzione della società valutare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, se sia possibile introdurre anche per la società una misura di questo tipo.

La disposizione prevede tre condizioni:

- la tutela dell’anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso di cui alla L. 241/90 fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis D.Lgs 165/2001 in caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante.

La tutela dei denunciatori dovrà essere supportata anche da un’efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

La procedura utilizzata deve essere sottoposta a revisione periodica per verificare possibili lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti.

La gestione delle segnalazioni attraverso il sistema informatico ha il vantaggio di non esporre il segnalante alla presenza fisica dell'ufficio ricevente e consente di "convogliare" le segnalazioni soltanto al corretto destinatario, preventivamente individuato in base alla competenza, evitando la diffusione di notizie delicate. Le segnalazioni in particolare dovrebbero essere indirizzate al responsabile della prevenzione, che ricevuta la segnalazione, deve assumere le adeguate iniziative a seconda del caso.

9.8 Misure nei confronti degli amministratori ed organi di controllo

Le norme ed i principi contenuti nel presente piano e nelle procedure ad esso connesse devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, una posizione c.d. "apicale".

In caso di violazione del Piano da parte di amministratori e/o sindaci/revisore l'RPCT informerà il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna per reati l'amministratore e/o il sindaco/revisore condannato dovrà darne immediata comunicazione all'intero Consiglio di Amministrazione.

9.9 Misure nei confronti del RPCT

In ipotesi di negligenza e/o imperizia del RPCT nel vigilare sulla corretta applicazione del Piano e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso procedendo alla eliminazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

9.10 Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società.

La violazione da parte di *partner* commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili dalle disposizioni, dalle regole di comportamento previste dal Piano e dalla Normativa Anticorruzione agli stessi applicabili,

sarà sanzionata secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e dalle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Resta ovviamente salva la prerogativa della società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni, delle regole di comportamento previste dal Piano e dalla normativa Anticorruzione da parte dei suddetti soggetti terzi.

10. Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, fra l'altro consente:

- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

La Legge 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall'attuazione della L. 241/1990 in materia di diritto di accesso.

Sulla scia di indicazioni ed orientamenti internazionali, la legge n. 190/2012 eleva il principio della trasparenza a misura fondamentale per le azioni di prevenzione e contrasto della corruzione, in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica¹³.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016, le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati adottano un unico Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in cui è chiaramente identificabile la sezione relativa alla trasparenza, assumendo la denominazione di PTPCT¹⁴. A tal fine, si precisa come l'ANAC già nella Determinazione n. 12/2015¹⁵ raccomandava di includere il Programma per la trasparenza all'interno del PTPC, come specifica sezione, circostanza che nel quadro normativo ante D.Lgs. n. 97/2016 era prevista solo come opzione (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013)¹⁶.

¹³ Art. 1, comma 15, legge n. 190/2012: la trasparenza dell'attività amministrativa è definita come "livello essenziale...delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili".

¹⁴ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

¹⁵ Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.

¹⁶ L'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, di seguito riportato, è stato abrogato dal D.Lgs. n. 97/2016. "2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione".

10.1 Le soluzioni organizzative

Il ruolo di responsabile della trasparenza è svolto dal dott. Carlo Maroni responsabile anche della prevenzione corruzione che si avvale del supporto degli addetti interni della società per quanto concerne la pubblicazione e del supporto normativo del professionista incaricato.

Il RPCT ha il compito di:

- provvedere all'aggiornamento del PTPCT (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza) al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato.

La società ha predisposto sulla home page del proprio sito istituzionale la sezione: "Società trasparente" come previsto nella Determinazione 8/2015 all'interno della quale si provvede alla pubblicazione della documentazione prescritta in maniera organica e di facile consultazione. Nella sezione è inoltre evidenziato il nominativo del responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza.

La società ha avviato un percorso formativo sulla tenuta della sezione destinato in particolare al momento a due dipendenti che svolgono funzioni amministrative e di servizio turistico all'interno della struttura aziendale.

Ai dipendenti sono state impartite dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza le linee guida per la pubblicazione ed aggiornamento dei documenti sotto la sezione "Società trasparente", facendo riferimento, con il supporto del professionista incaricato, alla documentazione pubblicata da Anac.

In particolare, in materia di trasparenza la società:

- collabora con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni sugli enti controllati;

- provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 33/2013;
- assicura tutti gli adempimenti di trasparenza, come modificati dal D.Lgs. 97/2016, tenuto conto di possibili adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali, come da indicazioni di Anac.

In particolare, considerato l'orientamento di Anac n. 24 del 23 settembre 2015 in materia di trasparenza, nonché i commi 675 e 676 della L. 208/2015 (L. di Stabilità 2016) e l'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, il RPCT ha fornito indicazioni specifiche in proposito ai dipendenti comunicando loro l'obbligo di richiedere e pubblicare i dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei consulenti con il conseguente divieto di liquidare compensi nei casi di mancato ricevimento e pubblicazione dei dati richiesti dall'art. 15 del decreto trasparenza.

Il RPCT ha previsto, quale ulteriore misura (flusso informativo), l'inserimento in copia conoscenza del RPCT nelle richieste di informazioni e dati che vengono trasmesse in conseguenza dell'assunzione di incarichi di consulenza, collaborazioni.

La richiesta di produrre la documentazione oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 sarà inserita anche nell'atto di conferimento dell'incarico al consulente/collaboratore al fine di assicurare fin dall'inizio del rapporto il rispetto degli obblighi pubblicitari imposti dalla normativa.

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare è verificato trimestralmente dai dipendenti addetti sotto la supervisione del Responsabile della Trasparenza.

In relazione alle pubblicazioni richieste dall'art. 14 del decreto trasparenza, la società sta adottando la documentazione messa a disposizione da Anac mediante le bozze di linee guida pubblicate lo scorso 20 dicembre 2016.

In relazione agli altri obblighi pubblicitari diversi da quelli previsti dagli artt. 14 e 15, tenuto conto delle novità apportate dal D.Lgs. 97/2016 ed effettive dallo scorso 23 dicembre, la società sta provvedendo ad implementare la sezione società trasparente sulla base delle prime linee guida di Anac dello scorso 28 dicembre recanti indicazioni sugli obblighi di pubblicità.

Con l'implementazione del sito, gli addetti alla pubblicazione dei dati, sotto la guida del RPCT, procederanno anche ad una verifica sui tempi di aggiornamento come indicati da Anac nelle predette linee guida, in modo da rilevare eventuali carenze e provvedere alla loro correzione.

10.2 L'accesso civico e l'accesso generalizzato

Tutti i soggetti indicati nell'art. 2-*bis* del D.Lgs. n. 33/2013 a decorrere dallo scorso 23 dicembre devono assicurare l'effettivo esercizio da parte di "chiunque" del c.d. accesso generalizzato, equivalente a quello che nei sistemi anglosassoni è definito "*Freedom of information act*" (*F.O.I.A.*). Questo nuovo istituto, che si aggiunge all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto n. 33/2013, ne rappresenta una forte implementazione, costituendo per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana¹⁷.

L'ANAC, nelle linee guida sull'applicazione del FOIA, afferma che il nuovo accesso civico è da ritenersi sicuramente compatibile per i soggetti di cui alle categorie 2 e 3 (cfr. paragrafo 1), tenuto conto che l'attività svolta da tali soggetti è volta alla cura degli interessi pubblici. Piuttosto, per i medesimi soggetti, "il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali dei citati soggetti. Non è invece operante per quel concerne l'accesso generalizzato. ... L'accesso generalizzato, pertanto, è da ritenersi senza dubbio un istituto compatibile con la natura e le finalità dei soggetti sopra elencati ai punti 2 e 3, considerato che l'attività svolta da tali soggetti è volta alla cura di interessi pubblici".

L'accesso civico e l'accesso generalizzato, pur accumulati dalla possibilità di essere attivati da "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di un interesse concreto, diretto e attuale, si muovono su binari paralleli.

L'accesso civico si riferisce alla pubblicazione obbligatoria di categorie di documenti specificamente individuati dalle disposizioni normative contenute nel decreto n. 33/2013, agli obblighi che incombono sui soggetti obbligati alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di richiedere, senza limitazioni e senza necessità di motivazione, i documenti di cui sia stata omessa la pubblicazione. Per far valere tale diritto occorre dunque poter riferire il documento richiesto ad una delle specifiche categorie individuate dal D.Lgs. n. 33/2013, dimostrando che il soggetto interessato non ha adempiuto all'obbligo di dare un'adeguata pubblicità.

L'accesso generalizzato, invece, è indipendente da obblighi di pubblicazione ed è espressione di una libertà che incontra nella tutela degli interessi pubblici e/o privati di cui all'art. 5-*bis*, commi 1 e 2 e nelle esclusioni disposte dall'art. 5-*bis*, comma 3, gli unici vincoli con cui lo stesso debba misurarsi, in un costante bilanciamento fra interesse pubblico alla *disclosure*, eccezioni assolute individuate dal legislatore ed eccezioni relative che obbligano ad un'attività valutativa caso per caso.

¹⁷ Parere Consiglio di Stato n. 515/2016 del 24 febbraio 2016.

Il nuovo accesso è volto, come si legge nel testo normativo, a “*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche*”¹⁸.

Sul sito nella sezione amministrazione trasparente fin dall’esercizio 2016 la società ha provveduto ad inserire il modulo per la richiesta di accesso civico, nonché a rendere disponibili i contatti per eventuali richieste.

A seguito della novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016, gli addetti alla trasparenza stanno implementando i moduli sia per la richiesta di accesso civico che per quella di accesso generalizzato.

Al contempo il RPCT sta valutando di adottare a breve, compatibilmente con gli adempimenti richiesti dalle normative anticorruzione e trasparenza, il regolamento in materia di accesso.

In materia di trasparenza così come per l’anticorruzione sono state implementate le attività formative e riunioni di confronto anche con il supporto del professionista incaricato.

11. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o dall’Anac.

In ogni caso il Piano è da aggiornare con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell’organizzazione o dell’attività della società. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate dall’organo amministrativo.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale della società nella sezione “Società trasparente”.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013 oltre alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 attinenti alla materia qui richiamata.

¹⁸ Art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013.